



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## Istituto Comprensivo "Primo Levi"

Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM)

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - Codice Univoco: UF5D2G

RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV

Email: [rmic8a7009@istruzione.it](mailto:rmic8a7009@istruzione.it) - [rmic8a7009@pec.istruzione.it](mailto:rmic8a7009@pec.istruzione.it)

Sito web: <https://www.primolevimarino.edu.it>



### INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

La modulistica utilizzata dall'Istituto recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. A titolo informativo si riportano di seguito le specifiche disposizioni del codice civile concernenti la responsabilità genitoriale:

#### **Art. 316 comma 1 - Responsabilità genitoriale.**

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

#### **Art. 337- ter comma 3 Provvedimenti riguardo ai figli.**

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

#### **Art. 337-quater comma 3**

#### **Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.**

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Il dirigente scolastico  
Francesca Toscano